

**COMUNE DI CAROVIGNO
UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI**

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CONDONO FISCALE
IN TEMA DI ICI SULLE AREE FABBRICABILI**

(ART. 13 L. 27.12.2002 N° 289 – LEGGE FINANZIARIA 2003)

Allegato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n°12 in data 01.06.2006

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Scopo del regolamento
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Tributi e materia oggetto della sanatoria

TITOLO II° - DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

- Art. 4 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria
- Art. 5 Contribuenti ammessi
- Art. 6 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi
- Art. 7 Modalità di calcolo delle somme dovute
- Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 9 Effetti della definizione degli anni pregressi

TITOLO III° - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 10 Norme finali

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge 27.12.2002 (Legge finanziaria 2003), reca il provvedimento di sanatoria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), esclusivamente per la parte riguardante le aree edificabili, ed i cui valori di riferimento sono stati determinati dalla Giunta Comunale con delibera n. 108 del 16.05.2006, viste le perizie eseguite da tecnici incaricati.
2. Con il presente atto, il Comune di Carovigno intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2 Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi di agevolazioni per gli anni pregressi.

Art. 3 Tributi e materia oggetto della sanatoria

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/02, è oggetto della presente sanatoria la sola **imposta comunale sugli immobili – I.C.I.** (disciplinata dal D.Lgs. 30.12.1992, n° 504 e dal regolamento comunale approvato dal consiglio comunale in data 13.11.2003 con delibera n.69) **esclusivamente per la**

parte riguardante le aree fabbricabili.

2. Sono escluse dalla presente sanatoria tutti le altre tipologie di immobili soggetti all' I.C.I.
3. Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446.

TITOLO II° DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 4 Periodi di imposta oggetto della sanatoria

Sono definibili i periodi di imposta relativi agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Art. 5 Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere della presente agevolazione tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi di imposta indicati nel precedente articolo.

Art. 6 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il contribuente deve presentare debita istanza, in carta libera, su apposita modulistica predisposta e fornita dall'ufficio tributi.
2. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
 - domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;

- periodi per i quali si chiede la definizione;
 - dati catastali delle aree fabbricabili e relativa superficie;
 - calcolo delle somme dovute.
3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre il 30.10.2006, mediante consegna a mano o spediti a mezzo raccomandata semplice tramite il servizio postale.
 4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale, l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, con riferimento al timbro apposto.

Art. 7

Modalità di calcolo delle somme dovute

1. Le somme dovute a titolo di I.C.I., per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
 - L'IMPOSTA E' INTERAMENTE DOVUTA;
 - LE SANZIONI NON SONO DOVUTE;
 - GLI INTERESSI NON SONO DOVUTI.
2. L'imposta deve essere calcolata applicando alle aree edificabili i valori di riferimento determinati dalla Giunta Comunale, distintamente per periodo di imposizione, così come riportato nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 8

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente art. 7, devono essere versate entro e non oltre il 30.10.2006, mediante bollettino di c/c postale intestato al Comune di Carovigno.
2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo contenente l'istanza di definizione.

Art. 9
Effetti della definizione degli anni pregressi

1. Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento, entro la scadenza sopra indicata, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.
2. In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza.
3. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
4. Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

TITOLO III°
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.06.2006

